GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXIV — **Roma — Mercoledì, 14 novembre 1923** — **Numero 267**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**100**	**60**	**40**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**200**	**120**	**70**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	**70**	**40**	**25**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**120**	**80**	**50**

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80*; all'estero *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40*.

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . L. **2.00** } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » **3.00** } spazio di linea.

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in due colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire TRE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di lire CENTOVENTI (L. 120) per ogni pagina di manoscritto.*

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali a decorrere dal 1° d'ogni mese. — Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla **Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » presso il Provveditorato Generale dello Stato - Ministero delle Finanze** (*Tel. 91-86*). *— All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci.*

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1923, n. **2314**.
Nuove disposizioni per il riordinamento e la sistemazione finanziaria della Camera agrumaria di Messina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 5 luglio 1908, n. 404 e 17 luglio 1910, n. 497, recanti provvedimenti per la Camera agrumaria di Messina;

Visto il R. decreto 30 novembre 1919, n. 2357;

Vista la legge 7 aprile 1921, n. 647;

Considerata l'opportunità di provvedere con nuove disposizioni al riordinamento e alla sistemazione finanziaria del detto Istituto:

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per l'economia nazionale, di concerto col Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ferme restando le attribuzioni conferite alla Camera agrumaria di Messina dall'art. 1 della legge 5 luglio 1908, n. 404, la Camera agrumaria, a cominciare dall'esercizio camerale 1923-1924, curerà, per conto dei produttori, la vendita del citrato di calcio e dell'agrocotto di nuova produzione, fino a che non sia stata completamente liquidata la rimanenza di citrato di calcio e di agrocotto esistente presso la Camera al 30 novembre 1923 e non siano state estinte le passività gravanti su di essa.

Durante il periodo di tempo a tale scopo necessario, la vendita della merce di nuova produzione e la liquidazione e l'ammortizzamento della quantità di citrato di calcio e di agrocotto, rimaste invendute alla suddetta data del 30 novembre 1923, saranno regolate dalle disposizioni seguenti.

Art. 2.

Il citrato di calcio e l'agrocotto depositati nei magazzini camerali dal 1° dicembre 1923 in poi, si intenderanno affidati alla Camera agrumaria per la vendita.

La Camera rilascerà al depositante, in rispondenza della merce ricevuta nei suoi magazzini, fedi di deposito con rispettive note di pegno.

Art. 3.

Il Ministero dell'economia nazionale, di concerto col Ministero delle finanze, sentito il parere del Consiglio di amministrazione della Camera agrumaria, nel mese di ottobre determinerà il prezzo minimo di vendita del citrato di calcio e dell'agrocotto per l'esercizio camerale successivo.

Tale prezzo, che sarà stabilito avendo riguardo alla produzione e al consumo prevedibili per l'esercizio successivo, in nessun caso potrà superare la media dei prezzi realizzati dalla Camera agrumaria nell'esercizio in cui ha luogo la determinazione predetta.

Ferma la facoltà per la Camera agrumaria di vendere in ogni esercizio anche a prezzo superiore al detto prezzo minimo, qualora lo consentano le condizioni dei mercati, il prezzo minimo per gli effetti di cui al successivo art. 4, non potrà essere aumentato nel corso dell'esercizio; ma, richiedendolo le condizioni del mercato, potrà essere diminuito con decreto del Ministero dell'economia nazionale, di concerto col Ministero delle finanze.

Art. 4.

La Camera agrumaria a misura che esegue le vendite, e fino a concorrenza delle quantità vendute, e con le somme ricavatene è autorizzata a pagare ai depositanti di ogni singolo esercizio un acconto di non oltre i tre quarti del prezzo minimo di vendita, secondo l'ordine cronologico delle fedi di deposito rilasciate al momento del deposito della merce nei magazzini camerali.

Ove in un esercizio si verificassero delle riduzioni del prezzo minimo già stabilito, il conguaglio tra i vari acconti pagati ai depositanti sarà eseguito con la liquidazione definitiva, al termine dell'esercizio stesso.

Art. 5.

Le rimanenze di citrato di calcio e di agrocotto di cui al precedente art. 1, saranno ammortizzate nel termine massimo di quindici anni a cominciare dal 1° dicembre 1923, mediante il prelevamento annuo di una quota costante corrispondente ad un quindicesimo del debito complessivo gravante sulle dette rimanenze, compresi capitale ed interessi scalari, calcolati a norma dell'art. 12. Il relativo piano di ammortamento dovrà essere dalla Camera agrumaria sottoposto alla approvazione preventiva del Ministero dell'economia nazionale.

La detta quota di ammortamento annuo sarà prelevata dal ricavato del citrato di calcio e dell'agrocotto venduto nell'esercizio ed imputato alle rimanenze. In difetto, essa sarà prelevata dal ricavato della vendita della merce depositata nell'esercizio stesso nei magazzini camerali.

Se il ricavato della vendita delle rimanenze superasse, in un esercizio, la detta quota fissa annuale di ammortamento, la eccedenza sarà destinata a riduzione del debito.

Se in un esercizio non sarà possibile ammortizzare la quota annua di debito come sopra stabilita, la differenza in meno dovrà gravare proporzionatamente sugli esercizi successivi, purchè non oltre il 30 novembre 1938.

Art. 6.

Le vendite di ciascun esercizio camerale saranno imputate ai depositi dello stesso esercizio.

Se le vendite eccederanno i depositi, la parte in eccesso sarà imputata alle rimanenze di cui all'art. 1.

La merce di nuova produzione, che non fosse venduta nell'esercizio durante il quale è depositata nei magazzini camerali, sarà venduta nell'esercizio immediatamente successivo, con precedenza sulla merce depositata in quest'ultimo.

Art. 7.

La differenza tra il ricavato complessivo delle vendite effettuate dalla Camera agrumaria in ciascun esercizio e lo ammontare degli acconti pagati ai depositanti a norma dell'art. 4, detratta la quota parte di ammortamento determinata secondo il precedente art. 5, eseguiti i prelevamenti di legge, ed effettuato, occorrendo, il conguaglio di cui allo stesso art. 4, sarà, per la parte eventualmente ancora disponibile, ripartita fra i depositanti dell'esercizio, a tacitazione di ogni loro avere, in proporzione della quantità di merce da ciascuno di essi depositata presso la Camera agrumaria e venduta durante l'esercizio stesso.

Art. 8.

Il ricavato delle vendite, per la parte non impiegata dalla Camera in acconti ai depositanti a norma del precedente art. 4, sarà versato, fino alla liquidazione definitiva al termine di ogni esercizio di cui al precedente art. 7, presso il Banco di Sicilia, in un conto speciale il cui interesse a favore della Camera sarà dell'1 % superiore a quello che la Cassa di risparmio del Banco corrisponde sui depositi ordinari.

La misura di tale interesse non potrà in alcun caso superare quella stabilita dall'art. 12.

Art. 9.

La facoltà concessa agli istituti di credito indicati allo art. 11 della legge 7 aprile 1921, n. 647 di fare sovvenzioni alla Camera è abrogata.

È data facoltà alle Casse di risparmio del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia ed alle Casse di risparmio ordinarie di consentire ai possessori delle fedi di deposito rilasciate dalla Camera agrumaria, sulle quali questa non abbia ancora pagato l'acconto di cui all'art. 4, anticipazioni sino al limite massimo di tre quarti del valore della merce rap-

presentato dai titoli stessi, calcolato in base al prezzo minimo di vendita di cui al precedente art. 3, e indicato in ciascuna fede di deposito.

Art. 10.

L'art. 12 della legge 5 luglio n. 404, è abrogato.

Le somme che, agli effetti del predetto art. 12 si trovano, alla data di pubblicazione del presente decreto-legge, versate nel conto corrente fruttifero vincolato presso il Banco di Sicilia, saranno destinate a riduzione del debito ed assegnate agli istituti di emissione, in proporzione dei rispettivi crediti.

Art. 11.

Le disposizioni del 1° e 2° comma dell'art. 16 della legge 17 luglio 1910, n. 492, sono prorogate fino al 31 dicembre 1930.

Art. 12.

La Camera agrumaria corrisponderà agli istituti di emissione sulle sovvenzioni ad essa accordate fino al 30 novembre 1923 e da ammortizzarsi con le modalità stabilite dal presente decreto-legge, l'interesse annuo del 4 %.

Resta invariato l'interesse finora corrisposto dalla Camera agrumaria sulle sovvenzioni accordate dagli altri istituti di credito fino al detto termine e da ammortizzarsi come sopra.

Art. 13.

Nulla è innovato circa la tassa di circolazione sui biglietti emessi da ciascun istituto di emissione in corrispondenza delle sovvenzioni da essi accordate alla Camera agrumaria fino a tutto l'esercizio camerale 1922-23.

La detta tassa continuerà ad essere conteggiata nella misura fissata dall'art. 20, penultimo capoverso, della legge (testo unico) 28 aprile 1910, n. 204, anche nel caso che la detta somma di biglietti risultasse mancante di copertura metallica e coperta in proporzione inferiore al 40 %, dovendo prima i detti istituti provvedere alla copertura della circolazione inerente alle loro operazioni ordinarie.

L'importo dello speciale fondo di garanzia costituito da ciascun istituto di emissione ai termini dell'art. 4 del decreto Ministeriale 13 giugno 1921, con gli utili netti ricavati dalle predette sovvenzioni dal 1921 in poi, sarà di anno in anno portato in diminuzione della circolazione speciale di che al comma precedente.

Art. 14.

Dopo che le rimanenze di citrato di calcio e di agrocotto rimaste incesitate al 30 novembre 1923 siano state ammortizzate nel modo indicato dall'art. 5, la Camera agrumaria con le ulteriori somme eventualmente ricavate dalla vendita delle rimanenze stesse pagherà, fino ad un massimo di L. 25 per quintale, il soprapprezzo concesso ai depositanti dell'esercizio 1920-21 col decreto Ministeriale 18 agosto 1921, in proporzione della quantità da ciascuno depositata in quello esercizio.

Art. 15.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 15 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 7 novembre 1923.
Atti del Governo, registro 218, foglio 34. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 settembre 1923, n. 2324.
Nuove norme per l'alienazione di terreni demaniali a Spezia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per l'interno e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a vendere i terreni, dei quali fu consentita l'alienazione con legge 24 dicembre 1908, n. 774, secondo le norme della legge 24 dicembre 1908, numero 783 e del decreto Luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 123.

Art. 2.

Sono abrogate le disposizioni della legge 14 luglio 1907, n. 496, e della legge 24 dicembre 1908, n. 774, e ogni altra disposizione contraria al presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto avrà vigore dalla sua data e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 27 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — REVEL — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 9 novembre 1923.
Atti del Governo, registro 218, foglio 44. — GRANATA.

REGIO DECRETO 19 agosto 1923, n. 2322.
Elevazione da L. 50 a L. 200 della somma massima che può essere assicurata sulle corrispondenze e sui pacchi nei rapporti fra direzioni o uffici e collettorie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il regolamento generale sul servizio postale approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Considerata l'opportunità di elevare il limite di valore che può essere assicurato sulle corrispondenze e sui pachi scambiati con le collettorie postali o fra esse collettorie;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Visto il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La somma massima di L. 50 che, a termini dell'art. 112, lettera *d)* del regolamento generale intorno al servizio postale, può essere assicurata sulle corrispondenze nei rapporti fra direzioni o uffici e collettorie e fra queste, è elevata a L. 200.

Art. 2.

La dichiarazione di valore sui pacchi che, a termini dell'art. 213, n. 6, del regolamento generale intorno al servizio postale, non può essere per le collettorie superiore a L. 50, viene elevata a L. 200.

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 19 agosto 1923.

VITTORIO EMANUELE.

COLONNA DI CESARÒ.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1923.
Atti del Governo, registro 218, *foglio* 42. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 ottobre 1923, n. 2326.

Liquidazione dei danni per persecuzione politica da parte dell'ex Monarchia austro-ungarica e dei soccorsi ai cittadini italiani profughi delle nuove provincie durante la guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze di concerto col Presidente del Consiglio, Ministro degli affari esteri e Ministro per l'interno e col Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Presso ciascuna delle Prefetture di Trieste, Trento e Zara è istituita una Commissione coll'incarico di definire gli accertamenti per le concessioni a titolo di liquidazione dei danni sofferti dai perseguitati politici nelle nuove provincie per atti del cessato Governo austriaco, a termini del decreto 1° aprile 1920, del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonchè degli indennizzi a favore dei cittadini italiani profughi durante la guerra dalle suddette provincie, in base alle domande state presentate in termini utili.

Le Commissioni verranno nominate dal Ministro per le finanze e saranno composte di due funzionari dello Stato e di un rappresentante degli elementi locali, designato dal Prefetto.

La Commissione sedente a Trieste avrà giurisdizione anche sulla provincia di Pola e sulla parte della provincia del Friuli e che era già compresa nell'ex provincie austriache di Gorizia e della Carinzia.

Le Commissioni dovranno assolvere il loro compito entro il 31 dicembre 1923.

Art. 2.

Le Commissioni provvederanno a definire le liquidazioni tuttora da approvare e le domande presentate in termine utile, ma non ancora liquidate.

Le Commissioni potranno sottoporre a revisione le precedenti liquidazioni, qualora abbiano ragione di ritenere che esse siano eccessive.

Contro i deliberati di revisione è ammesso ricorso, entro un mese dalla comunicazione di essi, ad una Commissione centrale nominata dal Ministro per le finanze, la quale giudicherà definitivamente, senza gravame nè in via amministrativa nè in via giurisdizionale.

Art. 3.

L'onere complessivo per la completa definizione di tutte le domande per danni e indennizzi non potrà eccedere per l'erario l'ammontare di lire 6 milioni, oltre le somme assegnate precedentemente per lo stesso oggetto.

Ove occorra verranno proporzionalmente ridotte le somme da concedere.

L'anzidetta somma di lire 6 milioni sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1923-24.

Non è ammesso ricorso nè in via amministrativa nè in via giurisdizionale, contro le deliberazioni di accertamento e di riparto, salvo quanto è disposto nell'art. 2.

Le somme da pagare in ogni provincia saranno messe a disposizione dei Prefetti con mandati a disposizione, in deroga al disposto dell'art. 50 del testo unico di legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato per quanto riguarda il limite di somma ivi stabilito.

Per gli eventuali ricuperi, saranno applicabili la procedura ed i privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette.

Non sono più ammesse assegnazioni di anticipi sulle liquidazioni degli indennizzi.

Art. 4.

Nei limiti della somma di cui al precedente art. 3 il Ministro per le finanze sentite le Commissioni istituite con questo decreto ed i Prefetti, avrà la facoltà di conferire, a suo giudizio insindacabile, nel diritto e nella misura, un indennizzo ai danneggiati dalle devastazioni avvenute nelle nuove provincie, al momento della nostra dichiarazione di guerra all'Austria, sempre quando essi non siano stati comunque risarciti.

La somma destinata a questo scopo non potrà superare le L. 200,000.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 7 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 9 novembre 1923.
Atti del Governo, registro n. 218, foglio 46. — GRANATA.

REGIO DECRETO 21 ottobre 1923, n. 2335.
Nuovi provvedimenti per le imposte di fabbricazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto l'allegato *C* al decreto Luogotenenziale 13 maggio 1917, n. 736;
Visto il R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592;
Visto il R. decreto 10 maggio 1923, n. 1792;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'imposta sulla fabbricazione del glucosio e la corrispondente sovratassa di confine sono stabilite nelle seguenti misure per ogni quintale:

glucosio solido . . . . L. 200
glucosio liquido . . . . » 100

Nelle stesse misure sono applicate l'imposta di fabbricazione e la sovratassa di confine sul maltosio e gli sciroppi di maltosio che nel consumo possano servire agli usi del glucosio e che contengano più di 20 per cento in peso di sostanze riducenti calcolate come glucosio, nonchè sullo zucchero invertito, solido o in soluzione, ottenuto dall'inversione dello zucchero o dalla lavorazione di frutta (esclusa l'uva), tuberi, radici o altre materie.

I prodotti di cui al comma precedente, che contengano meno di 20 per cento in peso di sostanze riducenti, calcolate come glucosio, sono esenti dalle dette imposte quando vengano adulterati nei modi stabiliti dal Ministro per le finanze.

L'aumento delle imposte, di cui nel presente articolo è applicabile anche ai prodotti già fabbricati, ma non ancora estratti dalle fabbriche o dai magazzini comunque vincolati alla finanza.

E' anche dovuto l'aumento sui prodotti liberi d'imposta che nel giorno dell'applicazione del presente decreto si trovino ovunque in quantità superiore, in complesso, ad un quintale.

Art. 2.

Agli effetti dell'ultimo comma dell'art. 1, chiunque, alla data ivi prevista, detenga più di un quintale, in complesso, di glucosio, di maltosio o di analoghe materie zuccherine, è obbligato a denunciare, nel termine di tre giorni, le quantità possedute alla autorità finanziaria locale o, in mancanza di questa, al locale municipio.

In caso di omissione o d'infedeltà della denuncia, o, comunque, di tentata sottrazione all'obbligo del pagamento, è applicabile una multa nella misura dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che si tentò di frodare.

L'aumento d'imposta sarà pagato entro il termine di 30 giorni dalla liquidazione, decorsi i quali si renderà applicabile la pena pecuniaria del 4 % sulla somma non pagata.

Art. 3.

Le soluzioni d'ipocloriti alcalini, se destinate ad uso di bucato, sono soggette all'imposta di L. 10 il quintale quando hanno un tenore in cloro attivo non superiore al 5 %; sono soggette all'imposta di L. 20 il quintale quando la percentuale in cloro attivo supera quella dianzi indicata.

L'esenzione dall'imposta per le soluzioni d'ipocloriti alcalini che vengano impiegati in usi diversi da quelli di bucato è vincolata alla osservanza delle norme e cautele stabilite dal Ministro per le finanze.

Le materie che servono per la preparazione di liscive, tanto liquide quanto solide o di acque da bucato, e le miscele di tali materie prime, destinate ad essere estratte dalle fabbriche o dalle dogane, per l'immissione diretta in consumo ad uso di bucato sono soggette ad imposta di fabricazione.

Art. 4.

Per le fabbriche di sapone è data facoltà al Ministero delle finanze di consentire che l'accertamento dell'imposta possa, oltre che coi metodi già previsti dall'art. 1, n. 8, dell'allegato *I* al R. decreto 16 novembre 1921, n. 1592, eseguirsi anche col sistema di abbonamento.

Art. 5.

Per i prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione per i quali non sia già nel caso di esportazione all'estero ammesso l'esonero dal tributo, è accordato l'abbuono dell'imposta di cui il prodotto stesso sia effettivamente gravato.

E' data facoltà al Ministro per le finanze di regolare i casi di restituzione del tributo per le merci che, contenendo prodotti soggetti ad imposta o a corrispondente sovratassa di fabbricazione, vengano esportati all'estero, di variare la misura di tale beneficio per quelle che già ne godono e di ammettere altre merci alla agevolezza medesima.

In tutti i casi di esenzione, di abbuono o di restituzione di imposte di fabbricazione non sarà ammessa altra prova dell'avvenuta esportazione all'estero all'infuori della esibizione della bolletta originale di uscita debitamente munita delle attestazioni degli agenti di finanza, a norma delle disposizioni doganali.

Art. 6.

La cauzione specialmente dovuta per il trasporto o il deposito di generi gravati d'imposta di fabbricazione salvo quanto dispone per gli spiriti l'art. 6 del R. decreto 9 luglio 1923, n. 1452, saranno calcolate in ragione del 10 % della tassa che grava la massima quantità di merce che s'intende immettere in deposito, ovvero della quantità effettivamente trasportata, in modo però da non superare la misura di L. 30 per quintale od ettolitro di prodotto liquido e di L. 20 per quintale di prodotto solido.

Art. 7.

In tutti i casi di infrazione alle leggi relative alle diverse imposte di fabbricazione, quando il contravventore siasi rimesso alla decisione amministrativa e risulti escluso il pro-

posito di frode, potrà la contravvenzione definirsi con semplice multa disciplinare variabile da L. 10 a L. 300, fermo in ogni caso il pagamento del tributo.

Art. 8.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze è autorizzato a pubblicare nuovi regolamenti per le diverse imposte di fabbricazione.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 21 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1923.
Atti del Governo, registro n. 218, foglio 55. — GRANATA.

REGIO DECRETO 11 novembre 1923, n. 2378.

Norme transitorie per la riscossione delle nuove tasse di bollo per i ricorsi avanti il Consiglio di Stato e le Giunte provinciali amministrative.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 62 e 63 del R. decreto-legge 26 ottobre 1923, n. 2275, concernenti la riforma, a decorrere dal 15 novembre 1923, delle tasse di bollo sugli atti dei procedimenti avanti il Consiglio di Stato e le Giunte provinciali amministrative;

Ritenuta l'opportunità di dettare le norme transitorie circa il trattamento da farsi nei rapporti del bollo ai ricorsi già depositati a tutto il 14 novembre 1923;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per i ricorsi in sede giurisdizionale avanti il Consiglio di Stato e le Giunte provinciali amministrative presentati a tutto il 14 novembre 1923, sarà provveduto alla riscossione delle nuove tasse di bollo, nei modi seguenti dal 15 novembre corrente:

a) quando non sia stata ancora presentata l'istanza per l'iscrizione della causa al ruolo di udienza, la segreteria del Consiglio di Stato o della Giunta provinciale amministrativa all'atto del ricevimento di tale istanza, provvederà direttamente per il versamento al competente ufficio del registro della tassa rispettivamente stabilita dagli articoli 62 e 63 del R. decreto-legge 26 ottobre 1923, n. 2275, valendosi del deposito di cui all'art. 34 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con R. decreto 17 agosto 1907, n. 638, e dall'art. 9 del testo unico delle leggi relative alle attribuzioni della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, approvato con R. decreto 17 agosto 1907, n. 639.

Ove il detto deposito risulti insufficiente, l'istanza non sarà ricevuta se prima le parti non integrino l'ammontare del deposito stesso;

b) quando anteriormente al 15 novembre 1923, sia stata già presentata la istanza per l'iscrizione della causa al ruolo di udienza, la segreteria, prima dell'iscrizione della causa a ruolo, provvederà direttamente per il versamento al competente ufficio del registro dell'importo della tassa dovuta a norma dei citati articoli 62 e 63 del R. decreto-legge 26 ottobre 1923, n. 2275, valendosi delle somme depositate.

Qualora l'ammontare del deposito sia inferiore all'importo della tassa da versarsi all'ufficio del registro, la segreteria, prima della iscrizione della causa a ruolo, inviterà le parti ad integrare il deposito.

In mancanza della integrazione del deposito l'istanza si considererà come non presentata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 11 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1923.
Atti del Governo, registro 218, foglio 98. — GRANATA.

REGIO DECRETO 21 ottobre 1923, n. 2359.

Fusione in un unico Comune dei comuni di Sestri Ponente e San Giovanni Battista.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Veduta la legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Sestri Ponente, cui viene aggregata la parte del territorio del comune di Borzoli che è situata alla destra del torrente Chiaravagna, e quello di San Giovanni Battista sono riuniti nell'unico comune di Sestri Ponente.

Entro il 31 dicembre 1923 i Consigli comunali di Sestri Ponente e San Giovanni Battista stabiliranno di comune accordo le condizioni dell'unione, ai sensi ed agli effetti dell'articolo 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148. Entro lo stesso termine sarà provveduto al regolamento dei rapporti fra il comune di Sestri Ponente e di Borzoli, in dipendenza della aggregazione al primo di essi del tratto di territorio situato a destra del torrente Chiaravagna.

In difetto di dette deliberazioni ed in caso di dissenso si provvederà con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Giunta provinciale amministrativa ed il Consiglio di Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 21 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1923.
Atti del Governo, registro 218, foglio 79 — GRANATA.

REGIO DECRETO 21 ottobre 1923, n. 2360.
Fusione nell'unico comune di Imperia dei comuni di Porto Maurizio, Oneglia ed altri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601:
Veduta la legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Porto Maurizio, Oneglia, Piani, Caramagna Ligure, Castelvecchio di Santa Maria Maggiore, Borgo Sant'Agata, Costa d'Oneglia, Poggi, Torrazza, Moltedo Superiore e Montegrazie, sono riuniti in un unico comune, che prende la denominazione di Imperia.
Entro il 31 dicembre 1923 le Amministrazioni comunali stabiliranno di comune accordo le condizioni dell'unione, ai sensi ed agli effetti dell'articolo 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.
Per tale adempimento sono conferiti i poteri dei Consigli comunali ai Commissari che siano stati incaricati della amministrazione di detti Comuni
In difetto di dette deliberazioni ed in caso di dissenso si provvederà con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Giunta provinciale amministrativa ed il Consiglio di Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 21 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1923
Atti del Governo, registro 218, foglio 80. — GRANATA.

REGIO DECRETO 21 ottobre 1923, n. 2362.
Ulteriore proroga per la ricostituzione dei Consigli comunali e provinciali nelle nuove provincie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti i Regi decreti 11 gennaio 1923, n. 9; 22 marzo 1923, n. 674 e 15 luglio 1923, n. 1750;
In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo del Re, con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine di cui al R. decreto 15 luglio 1923, n. 1750, è prorogato di tre mesi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 21 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1923.
Atti del Governo, registro 218, foglio 82. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1923, n. 2364.
Concessione di assegno straordinario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, di accordo col Ministro per le finanze;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 21 novembre 1923, è concesso un assegno straordinario annuo di L. 10,000 a favore di Rina Baldrini da Bologna, vedova dell'avvocato Giulio Giordani.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 15 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 12 novembre 1923.
Atti del Governo, registro 218, foglio 84. — GRANATA.

REGIO DECRETO 7 ottobre 1923, n. 2318.
Erezione in Ente morale dell'Associazione nazionale degli ingegneri ed architetti italiani, in Roma.

N. 2318. R. decreto 7 ottobre 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, l'Associazione nazionale degli ingegneri ed architetti italiani, con sede in Roma, viene eretta in Ente morale ed approvato lo statuto organico relativo.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1923.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Poirino (Torino), di San Dorligo della Valle (Trieste) e di Bergamo.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 7 ottobre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Poirino, in provincia di Torino.

SIRE,

Da tempo l'amministrazione del comune di Poirino, che aveva perduto per varie cause 7 dei suoi 20 componenti, non funzionava regolarmente, suscitando malcontento e lagnanze da parte della popolazione, così che il Prefetto di Torino dovette, nell'agosto scorso, disporre una inchiesta sul generale andamento di quella civica azienda.

L'inquirente ha accertato gravi irregolarità e partigianerie nell'applicazione dei tributi: le denuncie dei redditi agrari sono state fatte irregolarmente e dovettero essere rettificate su invito dell'Agenzia delle imposte; le tasse comunali e particolarmente quelle sul bestiame, sul valore locativo, e sulle vetture, sono state applicate con ingiuste sperequazioni ed esenzioni e sono state spesso attuate senza tener conto di decisioni e provvedimenti emessi in proposito dalla Giunta provinciale amministrativa.

Altre irregolarità presenta la contabilità comunale, non tutti i mandati di spesa sono corredati dei necessari documenti giustificativi e molti altri sono stati emessi a favore del segretario comunale, anzichè dei percipienti diretti.

I pubblici servizi sono molto trascurati; ha dato luogo a gravi rilievi il servizio di custodia e di pulizia del cimitero per essere state consentite al personale indecorose speculazioni sul materiale proveniente dalle tombe dei defunti; i lavori stradali sono eseguiti per lo più nelle località dove risiedono gli amministratori del Comune; nessuna vigilanza viene esercitata sul servizio annonario e la popolazione ne risente grave disagio; trascurate sono le scuole, e l'Amministrazione ha cercato di adottare un piano regolatore compilato con criteri di favoritismo, che ha suscitato molte proteste.

In contrapposto a tali deficienze nel disimpegno dei servizi di vitale interesse per la popolazione, risultano numerose e partigiane erogazioni per spese facoltative, particolarmente per sussidi ad una scuola privata diretta da un amministratore e per oneri e funzioni di carattere religioso, la cui spesa risulta eccessiva e sproporzionata all'importanza del Comune.

Per queste circostanze e per il mutato orientamento della pubblica opinione, dovuto all'affermarsi delle nuove correnti politiche nazionali, nei cui confronti l'Amministrazione ha mantenuto una posizione di vivo contrasto, si è manifestato nella popolazione uno stato di agitazione e di malcontento, che desta preoccupazioni per il mantenimento della quiete cittadina.

Non potendosi in tali condizioni indire le elezioni suppletive per la reintegrazione numerica della rappresentanza municipale, si rende indispensabile, per prevenire eventuali perturbamenti e per assicurare il normale funzionamento della civica azienda, lo scioglimento del Consiglio comunale con la nomina di un Regio commissario, ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli art. 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Poirino, in provincia di Torino, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. uff. Angelo Gavazzeni è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 7 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 2 settembre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di San Dorligo della Valle, in provincia di Trieste.

MAESTÀ,

L'amministrazione comunale di San Dorligo della Valle, sorta dalle elezioni del gennaio 1922, fin dal suo insediamento ha spiegato assai scarsa attività, a tutela degli interessi dell'Ente.

Una recente inchiesta ha rilevato molte irregolarità amministrative, deficienze negli uffici municipali ed il completo abbandono dei pubblici servizi, particolarmente quelli dell'illuminazione, della viabilità, della nettezza urbana e dell'igiene; nulla si è fatto per la costruzione dell'acquedotto, già progettata da molti anni, e per eliminare le deplorevoli manchevolezze dei servizi di assistenza sanitaria e veterinaria.

L'azione deficiente ed inorganica della rappresentanza elettiva ha prodotto gravi conseguenze per la situazione finanziaria dell'Ente, che presenta un ingente disavanzo anche perchè non si è adottato alcun provvedimento per la sistemazione delle passività risultanti dalle precedenti gestioni; il bilancio preventivo dell'anno corrente, restituito al Comune dall'autorità di tutela per la riduzione delle sovrimposte stabilite in misura eccessiva, non è stato ancora deliberato.

Si è accertato inoltre che gli amministratori hanno svolto una tenace e subdola propaganda antinazionale, sia ostacolando l'istituzione di scuole italiane nel Comune, sia ostentando in ogni occasione deplorevoli atteggiamenti di opposizione all'opera dell'autorità politica locale.

Tutto ciò ha suscitato nella cittadinanza un vivo e diffuso malcontento ed acuito in modo preoccupante la tensione di rapporti fra i partiti, il cui fermento fa temere gravi perturbamenti, che è necessario prevenire. Ragioni di ordine pubblico, oltre alla necessità di riordinare i pubblici servizi e sistemare la situazione finanziaria dell'Ente, rendono pertanto indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un Regio commissario: ed a ciò provvede lo schema di decreto, che mi onoro sottoporre alla Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 9;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di San Dorligo della Valle, in provincia di Trieste, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Scialpi cav. Alfredo è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto

Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 2 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 31 ottobre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Bergamo.

SIRE,

In seguito allo scioglimento del Consiglio provinciale, ed a causa del mutato orientamento della pubblica opinione, per l'affermarsi delle nuove correnti politiche nazionali, la maggioranza del Consiglio comunale di Bergamo ha rassegnato le dimissioni, ed il Prefetto ha dovuto affidare la gestione di quella civica azienda ad un suo Commissario.

Indagini eseguite dal Commissario prefettizio hanno accertato che il Comune versa in condizioni finanziarie assai preoccupanti mentre parecchi servizi municipali sono in disordine e richiedono pronte ed adeguate misure eccezionali per un organico ed economico riassetto.

Ciò stante, e poichè le condizioni dello spirito pubblico dell'ambiente locale non consentono che si proceda alla sollecita convocazione dei comizi per la ricostituzione della rappresentanza ordinaria, si rende necessario lo scioglimento del Consiglio comunale per dare allo straordinario amministratore tempo e poteri adeguati che lo pongano in grado di procedere efficacemente alla sistemazione amministrativa e finanziaria della civica azienda ed al riordinamento dei pubblici servizi.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà, col quale, attesa la particolare importanza dei problemi da risolvere, vengono insieme conferiti al Regio commissario i poteri del Consiglio a norma del R. decreto 24 settembre 1923, n. 2074.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il R. decreto 24 settembre 1923, n. 2074;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Bergamo è sciolto.

Art. 2.

Il signor comm. Alfredo Franceschelli è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale a norma del R. decreto 24 settembre 1923, n. 2074;

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETI MINISTERIALI 27 ottobre 1923.

Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che la signora Bianca Lenaide Maria Vespignani nata a Reggio Calabria il 12 ottobre 1891, da Ettore e da Alberta Bianchi, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1 della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Bianca Lenaide Maria Vespignani, il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 17 ottobre 1923 del Consiglio di Stato (sezione 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito alla predetta signora Bianca Lenaide Maria Vespignani, il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 ottobre 1923.

p. *Il Ministro*: A. FINZI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che il signor Mario Raffaele Annibale Corvi, nato a Sulmona, l'11 dicembre 1887, da Luigi e da Maria Immacolata, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1 della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Mario Raffaele Annibale Corvi, il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 17 ottobre 1923 del Consiglio di Stato (sezione 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al predetto signor Mario Raffaele Annibale Corvi, il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 ottobre 1923.

p. *Il Ministro*: A. FINZI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame, n. 42, dal 15 al 21 ottobre 1923.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Carbonchio ematico					
Alessandria	Asti	—	1	—	1
Arezzo	Arezzo	—	1	—	1
Bari	Bari	1	—	1	—
Bergamo	Bergamo	—	1	—	1
Id.	Treviglio	—	1	—	1
Caltanissetta	Terranova	—	1	—	1
Campobasso	Isernia	—	1	—	1
Catania (*a*)	Nicosia	—	10	—	10
Cosenza	Castrovillari	—	1	—	1
Cuneo	Saluzzo	—	1	—	1
Firenze	S. Miniato	—	1	—	1
Foggia	Bovino	1	—	1	—
Id.	Foggia	1	1	1	1
Id.	S. Severo	—	1	—	1
Forlì	Rocca S. Casciano	—	1	—	2
Girgenti	Girgenti	2	1	3	1
Lecce	Brindisi	—	1	—	1
Id.	Gallipoli	1	—	1	—
Id.	Taranto	—	1	—	2
Messina	Messina	—	1	—	1
Milano	Abbiategrasso	—	1	—	1
Id.	Milano	—	1	—	1
Novara	Novara	—	2	—	2
Potenza	Lagonegro	3	—	5	—
Id.	Matera	1	—	1	—
Reggio Calabria	Gerace	—	1	—	1
Roma	Frosinone	3	—	3	—
Id.	Roma	1	1	1	1
Id.	Viterbo	1	—	1	—
Salerno	Salerno	—	2	—	2
Sassari	Nuoro	—	1	—	1
Id.	Sassari	—	2	—	2
Torino	Torino	—	2	—	3
Trapani	Trapani	—	1	—	1
Vicenza	Vicenza	—	1	—	1
		15	41	18	44
Carbonchio sintomatico					
Messina	Messina	—	1	—	3
Torino	Torino	—	1	—	1
Trento	Rovereto	—	1	—	1
Vicenza	Vicenza	—	1	—	1
		—	4	—	6

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Afta epizootica					
Alessandria	Alessandria	2	—	2	1
Arezzo	Arezzo	3	—	6	—
Ascoli Piceno	Ascoli	5	4	23	25
	Fermo	1	3	—	4
Bergamo	Bergamo	4	3	10	7
Id.	Clusone	—	1	—	1
Id.	Treviglio	3	3	4	3
Bologna	Bologna	11	1	27	5
Id.	Imola	1	1	1	1
Brescia	Brescia	19	2	69	7
Id.	Chiari	4	3	12	6
Id.	Salò	6	—	18	—
Id.	Verolanuova	9	—	23	4
Como	Como	6	—	56	—
Id.	Lecco	5	—	9	—
Id.	Varese	2	—	2	—
Cremona	Crema	1	—	1	—
Id.	Cremona	3	4	9	7
Cuneo	Cuneo	—	2	—	2
Id.	Saluzzo	2	—	9	1
Ferrara	Cento	1	—	2	1
Id.	Ferrara	6	1	25	4
Firenze	Pistoia	2	—	2	3
Id.	S. Miniato	—	3	—	15
Forlì	Cesena	3	—	8	2
Id.	Forlì	1	2	2	9
Id.	Rimini	1	2	1	3
Genova	Savona	1	—	4	—
Livorno	Livorno	—	1	—	2
Lucca	Lucca	—	2	—	2
Macerata	Camerino	—	1	—	5
Id.	Macerata	1	—	1	—
Mantova	Mantova	3	2	4	4
Milano	Abbiategrasso	1	—	1	—
Id.	Lodi	1	4	1	5
Id.	Milano	—	5	—	6
Modena	Mirandola	5	1	8	3
Id.	Modena	2	2	5	2
Id.	Pavullo	2	1	3	11
Novara	Novara	1	1	2	1
Id.	Pallanza	—	1	—	1
Id.	Vercelli	—	1	—	1
Padova	Padova	2	2	2	2
Parma	Borgo S. Donnino	2	—	4	2
Id.	Parma	1	3	1	4
Pavia	Mortara	2	1	2	3
Id.	Pavia	4	4	4	6
Id.	Voghera	1	1	1	1
Pesaro Urbino	Pesaro	3	—	3	—
Id.	Urbino	3	1	3	1
Piacenza	Piacenza	4	2	4	3
Porto Maurizio	S. Remo	1	1	1	2
Ravenna	Faenza	1	—	1	—
Id.	Ravenna	1	2	3	9
Reggio Emilia	Guastalla	1	—	1	1
Id.	Reggio Emilia	1	6	2	7
Roma	Rieti	2	—	2	—
Id.	Roma	3	—	3	—
Salerno	Salerno	1	—	1	—
Siena	Montepulciano	—	1	—	2
Id.	Siena	4	—	13	—
Sondrio	Sondrio	1	—	1	1
Torino	Torino	3	1	3	1
Trento	Bolzano	2	1	2	4
Id.	Cavalese	—	1	—	1
Id.	Cles	—	1	—	2
Id.	Merano	2	—	2	—
Id.	Tione	1	—	1	2

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica*					
Treviso	Treviso	—	1	—	1
Udine	Gorizia	—	1	—	1
Id.	Tolmezzo	—	1	—	1
Id.	Udine	—	1	—	1
Venezia	Chioggia	1	—	1	5
Id.	Venezia	5	1	9	2
Verona	Verona	1	1	1	1
		183	92	425	217
Malattie infettive dei suini.					
Ancona	Ancona	2	—	6	1
Arezzo	Arezzo	2	1	5	8
Ascoli Piceno	Ascoli	1	—	4	—
Id.	Fermo	1	—	6	—
Avellino	Avellino	—	1	—	2
Belluno	Belluno	2	—	2	—
Id.	Feltre	2	—	3	1
Bergamo	Bergamo	—	1	—	1
Id.	Clusone	—	1	—	1
Id.	Treviglio	1	—	1	—
Bologna	Bologna	1	1	2	2
Id.	Imola	1	—	2	1
Brescia	Brescia	—	1	—	1
Campobasso	Isernia	1	—	1	—
Ferrara	Ferrara	2	—	3	—
Macerata	Camerino	1	—	2	—
Id.	Macerata	2	—	17	—
Modena	Modena	1	1	1	2
Napoli	Casoria	1	—	1	—
Pavia	Pavia	—	1	—	1
Pesaro Urbino	Pesaro	—	1	—	1
Pola	Parenzo	2	4	3	5
Potenza	Matera	1	—	1	—
Id.	Potenza	1	—	1	—
Trento	Bolzano	—	2	—	2
Id.	Bressanone	—	2	—	2
Id.	Cavalese	—	2	—	4
Id.	Merano	—	1	—	1
Vicenza	Vicenza	—	1	—	1
		25	21	61	37
Morva.					
Bergamo	Bergamo	1	—	1	—
Napoli	Napoli	1	—	1	1
Pavia	Voghera	—	1	—	1
Venezia (b)	Venezia	—	1	—	1
		2	2	2	3
Farcino criptococcico					
Avellino	Avellino	3	—	3	—
Benevento	Benevento	1	—	1	—
Caltanissetta	Terracina	1	—	3	—
Id.	Caltanissetta	—	1	—	1
Campobasso	Campobasso	1	—	1	—
Lecce	Taranto	1	—	1	—
Napoli	Casoria	1	—	2	—
Id.	Castellammare	2	—	5	—
Id.	Napoli	3	—	12	—
Roma	Roma	1	—	1	—
Salerno	Salerno	2	—	2	—
		16	1	31	1

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Rabbia					
Alessandria	Alessandria	—	1	—	1
Ancona	Ancona	3	3	6	3
Avellino (b)	S. Angelo Lomb.	—	1	—	1
Bari (b)	Bari	—	2	—	3
Bergamo	Bergamo	—	2	—	2
Id.	Treviglio	—	1	—	1
Bologna	Imola	—	1	—	1
Caltanissetta	Caltanissetta	—	1	—	1
Caserta	Nola	—	1	—	1
Ferrara	Ferrara	—	1	—	1
Firenze	Firenze	—	1	—	1
Forlì (b)	Cesena	—	1	—	1
Macerata	Camerino	—	1	—	1
Id.	Macerata	2	—	16	—
Massa Carrara	Massa	—	1	—	1
Milano	Milano	—	1	—	1
Modena	Modena	—	2	—	2
Napoli	Napoli	1	—	2	5
Ravenna	Faenza	—	1	—	1
Torino	Torino	—	2	—	5
Udine	Udine	—	1	—	1
Verona	Verona	—	1	—	1
		6	26	24	35
Rogna.					
Aquila	Aquila	1	—	1	—
Id.	Avezzano	1	—	1	—
Id.	Sulmona	1	—	1	—
Avellino	Ariano	—	1	—	1
Caltanissetta	Caltanissetta	1	—	1	—
Id.	Piazza Armerina	1	—	1	—
Campobasso	Isernia	1	—	2	—
Roma	Viterbo	1	—	1	—
		7	1	8	1
Agalassia contagiosa delle pecore e capre					
Aquila	Cittaducale	1	—	1	—
Roma	Rieti	1	—	1	—
Id.	Roma	3	—	3	—
Id.	Viterbo	2	1	2	1
		7	1	7	1
Vaiuolo ovino.					
Aquila	Aquila	4	—	4	—
Id.	Avezzano	4	—	4	1
Id.	Sulmona	1	—	1	—
Bari	Altamura	3	—	7	4
Id.	Barletta	2	—	5	—
Campobasso	Campobasso	1	—	1	—
Id.	Isernia	7	—	10	—
Id.	Larino	—	1	—	1
Chieti	Chieti	1	—	1	—
Id.	Vasto	1	—	1	—
Foggia	Bovino	1	—	2	—
Id.	Foggia	3	—	7	—
Forlì	Rimini	—	1	—	1

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Segue *Vaiuolo ovino.*				
Lecce	Taranto	2	1	2	2
Potenza	Matèra	2	—	2	—
Id.	Melfi	2	—	2	—
Roma	Frosinone	2	—	2	—
Id.	Chieti	1	—	1	—
Id.	Roma	1	—	1	2
Id.	Velletri	3	—	3	—
Sondrio	Sondrio	1	—	3	—
		42	3	59	11
	Morbo coitale maligno.				
Bergamo	Treviglio	4	—	10	—
	Colera dei polli				
Ancona	Ancona	—	1	—	1
Arezzo	Arezzo	—	1	—	1
Ferrara	Ferrara	—	3	—	5
Firenze	Firenze	—	1	—	1
Macerata	Macerata	1	—	1	—
Massa Carrara	Massa	—	1	—	2
Messina	Messina	1	—	4	2
Pesaro Urbino	Pesaro	—	1	—	1
Ravenna	Faenza	1	—	5	—
		3	8	10	13
	Setticemia emorragica dei bovini.				
Macerata	Macerata	1	—	1	—
Venezia	Chioggia	1	—	1	—
		2	—	2	—
	Aborto epizootico				
Pesaro Urbino	Pesaro	—	1	—	1
	Barbone dei bufali.				
Salerno	Campagna	—	1	—	1
	Tubercolosi bovina				
Siena	Siena	—	1	—	1

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie con casi di malattia	Numero dei Comuni con casi di malattia	Numero delle località con casi di malattia
Carbonchio ematico	25	56	62
Carbonchio sintomatico	4	4	6
Afta epizootica	38	275	642
Malattie infettive dei suini	19	46	98
Morva	4	4	5
Farcino criptococcico	8	17	32
Rabbia	20	32	59
Rogna	6	8	9
Agalassia contagiosa delle pecore e capre	2	8	8
Vaiuolo ovino	10	45	70
Morbo coitale maligno	1	4	10
Colera dei polli	9	11	23
Setticemia emorragica dei bovini	2	2	2
Aborto epizootico	1	1	1
Barbone dei bufali	1	1	1
Tubercolosi bovina	1	1	1

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.
(*b*) Malattia sospetta.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 10 novembre 1923.

	Media		Media
Parigi	128 77	Belgio	111 75
Londra	100 53	Olanda	8 71
Svizzera	401 90	Pesos oro	16 36
Spagna	300 50	Pesos carta	7 20
Berlino	—	New-York	22 817
Vienna	0 0315	Oro	440 25
Praga	66 25		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI		Con godimento in corso
	3.50 % netto (1906)	78 10
	3.50 % » (1902)	72 —
	3.00 % lordo	49 20
	5.00 % netto	89 46

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 12 novembre 1923.

	Media		Media
Parigi	127 70	Belgio	110 56
Londra	100 50	Olanda	8 78
Svizzera	403 28	Pesos oro	16 32
Spagna	300 —	Pesos carta	7 18
Berlino	—	New-York	23 052
Vienna	0 0327	Oro	444 79
Praga	66 40		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI		Con godimento in corso
	3.50 % netto (1906)	77 918
	3.50 % » (1902)	72 —
	3.00 % lordo	48 875
	5.00 % netto	89 44

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Servizio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 9 delle opere riservate ai termini dell'art. 14 della legge sui diritti d'autore, registrate in questo Ministero durante la 1ª quindicina di maggio 1921.

Numero d'iscrizione nel registro speciale	Numero d'iscrizione nel registro generale	NOME dell'autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			I. — Opere drammatico-musicali. (Comprese le riduzioni complete).		
18513	74830	Ascher Leo	« Vienna, Vienna ». - Operetta in un prologo e due atti su libretto di Bramer Julius e Grumwald Alfredo. — Partitura	Mauro Tommaso	Inedita. — Rappresentata la prima volta a Vienna nell'ottobre 1911.
18511	74828	Zichrer C. M.	« Elliot ». - Operetta in tre atti su libretto di Engel A. e Julius Horst. — Partitura	Detto	Inedita. — Rappresentata a Vienna nel gennaio 1912 e a Torino nell'aprile 1912.
			II. — Opere drammatiche. (Compresi i libretti d'opera).		
18514	74831	Bramer Julius, Grumwald Alfredo (Franci Arturo)	« Vienna, Vienna ». - Operetta ut supra. — Traduzione italiana di Arturo Franci	Detto	Id. id.
18512	74829	Engel Alessandro, Horst Julius (Franci Arturo)	« Elliot ». - Operetta in tre atti. — Traduzione italiana di A. Franci	Detto	Inedita. — Rappresentata la prima volta a Torino nell'aprile 1912.
18527	74850	Mariani Vittorio	« Il passaporto dell'amore ». - Commedia	Mariani Vittorio	Inedita. — Mai rappresentata.
18528	74854	Mucci Emidio	« Eia, Eia, Alalà ». - Operetta in tre atti. — Libretto	Mucci Emidio	Id. id.
18526	74848	Nigro Oreste	« Zona di guerra ». - Commedia in tre atti	Nigro Oreste	Id. id.
18515	74833	Sella Aristide	« Un trono per un cuore ». - Operetta in tre atti su prova e versi dello stesso Sella. — Libretto	Sella Aristide	Id. id.
18520	74856	Senes Francesco	« Il Nirvana ». - L'eden dell'oblio e della dimenticanza. — Tragedia di passione e di pensiero in tre atti	Senes Francesco	20 novembre 1920. — Mai rappresentata.
18536	74891	Simoncini Franco	« Fiamma immortale ». - Commedia in tre atti	Simoncini Franco	Gennaio 1920. — Mai rappresentata.
			III. — Composizioni musicali diverse. (Comprese le parziali riduzioni d'opera, trascrizioni, ecc., di opere drammatico-musicali).		
			. . . .		
			IV. — Opere cinematografiche. (Films).		
18519	74840	Brenon film in Roma	« La principessa misteriosa ». - Opera cinematografica su pellicola dichiarata lunga m. 1468. — Presentati, pel visto, fotogrammi n. 1086 col sunto inedito dell'azione	Unione cinematogr. italiana	Inedita. — Mai proiettata.
18530	74857	Caesar film in Roma (Crensi Jacques)	« Liberazione ». - Opera ut supra lunga m. 1307. — Presentati, pel visto, 776 fotogrammi col sunto inedito dell'azione di Crensi Jacques	Detta	Id. id.

Numero d'iscrizione nel registro speciale	Numero d'iscrizione nel registro generale	NOME dell'autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
18521	74842	Cines in Roma, Montagna (Sega Aurelio)	« La Maschera ». - Opera ut supra lunga m. 1212. — Presentati, pel visto, 614 fotogrammi col sunto inedito dell'azione tratto dal dramma omonimo di Montagna da Aurelio Sega	Unione cinematogr. italiana.	Inedita. — Mai proiettata.
18517	74838	Detta, Prevost Marcel (Sorvilla Amedeo)	« Piero e Teresa ». - Opera ut supra lunga m. 1296. — Presentati, pel visto, fotogrammi n. 330 col sunto inedito dell'azione tratto dal romanzo omonimo di M. Prevost da Sorvilla Amedeo	Detta	Id. id.
18522	74843	Itala film in Torino (Zarox L.)	« Femminista ». - Opera ut supra lunga m. 570. — Presentati, pel visto, 136 fotogrammi col sunto inedito dell'azione tratto dalla commedia omonima di L. Zarox	Detta	Id. id.
18523	74844	Detta (Deed A., Rollini)	« Cretinetti al bivio ». - Opera ut supra lunga m. 426. — Presentati, pel visto, 150 fotogrammi col sunto inedito dell'azione tratto dalla commedia omonima di A. Deed e Rollini	Detta	Id. id.
18524	74845	Detta	« La cugina ». - Opera ut supra lunga m. 1452. — Presentati, pel visto, 190 fotogrammi col sunto inedito dell'azione	Detta	Id. id.
18525	74846	Detta (Sardou V.)	« I borghesi di Pontarcy ». - Opera ut supra lunga m. 1830. — Presentati, pel visto, 692 fotogrammi col sunto inedito dell'azione tratto dalla commedia omonima di V. Sardou	Detta	Id. id.
18516	74837	Lucio D'Ambra film in Roma. Bourget Paoul (Gallone Carmine)	« Nemesis ». - Opera ut supra lunga m. 1765. — Presentati, pel visto, fotogrammi n. 888 col sunto inedito dell'azione ridotto da Carmine Gallone	Detta	Id. id.
18531	74858	Detta, D'Ambra Lucio	« Gli angeli custodi ». - Opera ut supra lunga m. 675. — Presentati, pel visto, 402 fotogrammi col sunto inedito dell'azione di Lucio D'Ambra	Detta	Id. id.
18532	74859	Detta, Detto	« La crocetta d'oro ». - Opera ut supra lunga m. 1600. — Presentati, pel visto, 1200 fotogrammi col sunto inedito dell'azione di Lucio D'Ambra	Detta	Id. id.
18533	74860	Detta, Rovetta Girolamo (Bistolfi Gian)	« La Signorina...... ». - Opera ut supra lunga m. 1439. — Presentati, pel visto, 1304 fotogrammi col sunto inedito dell'azione tratto dal romanzo omonimo di G. Rovetta da G. Bistolfi	Detta	Id. id.
18534	74861	Detta, Dermoy Alberto (Bistolfi Gian)	« Lo sciopero della virtù ». - Opera ut supra lunga m. 623. — Presentati, pel visto, 590 fotogrammi col sunto inedito dell'azione tratto dal romanzo omonimo di A. Dermoy da G. Bistolfi	Detta	Id. id.
18535	74862	Detta, Balzac Onorato (D'Ambra Lucio)	« La falsa amante ». - Opera ut supra lunga m. 1681. — Presentati, pel visto, 1042 fotogrammi col sunto inedito dell'azione tratto dal romanzo omonimo di O. Balzac da L. D'Ambra	Detta	Id. id.
18518	74839	Ulpia film in Roma, Testoni A.	« La modella ». - Opera ut supra lunga m. 1134. — Presentati, pel visto, fotogrammi n. 384 col sunto inedito dell'azione tratto dalla commedia omonima di A. Testoni	Detta	Id. id.

Numero d'iscrizione nel registro speciale	Numero d'iscrizione nel registro generale	NOME dell'autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
18520	74841	Rinascimento film in Roma, Feuillet Octave (Palermi Amleto)	« Il romanzo di un giovane povero ». - Opera ut supra lunga m. 1909. — Presentati, pel visto, fotogrammi n. 1154 col sunto inedito dell'azione tratto dal romanzo omonimo di O. Feuillet da A. Palermi	Unione cinematogr. italiana	Inedita. — Mai proiettata
			V. — **Opere coreografiche o mimiche.** (Con o senza musica).		
18538	74897	Cataldo Santo	« Sua Maestà la bella egiziana ». - Mimodramma in cinque episodi	Cataldo Santo	Inedito. — **Mai rappresentato.**
18537	74894	Dragani Luigi	« Lotta di orgogli e trionfo di amore », - Mimodramma in un prologo, cinque capitoli ed un epilogo	Dragani Luigi	Id. id.
18539	74898	Tambaro Ignazio	« I fiori del male ». - Mimodramma in quattro parti	Tambaro Ignazio	Id. id.

Roma, 31 marzo 1922.

Il direttore: GIULIOZZI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Rettifiche d'intestazione. — **1a Pubblicazione** — (Elenco n. 15).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna **5,** essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 % » » » »	235645 348005 440553 348004 440552	17 50 280 — 105 — 280 — 105 —	Gramegna *Giacinta* fu Adamo, minore, sotto la patria potestà della madre Ruatto Teresa, ved. Gramegna, dom. a Torino Le due ultime inscrizioni con usufrutto vitalizio a Ruatto Teresa di Battista, ved. di Gramegna Adamo, dom. a Torino	Gramegna *Violetta-Rosa-Giacinta* di Adamo, il resto come contro.
		Capitale		
Obbligazioni ferroviarie	10680 10681 10682 10683 10684	2500 — 2500 — 2500 — 2500 — 2500 —	Cattaneo *Carmelita* fu Giulio, minore, sotto la patria potestà della madre marchesa Maria Argentina Bardi Serzelli fu Ferdinando, ved. di Cattaneo Giulio, dom. in Genova	Cattaneo *Lucrezia-Carmelita* fu Giulio, minore, ecc., come contro.
Cons. 5 %	148739	600 —	Protopisani Antonietta fu *Michelangelo,* nubile, dom. a Napoli	Protopisani Antonietta fu *Nicolangelo,* nubile, dom. a Napoli.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questi avvisi, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 10 novembre 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto gratuito nel Regio educatorio degli Angiolini, in Firenze.

Il presidente della Commissione amministrativa del Regio educatorio degli Angiolini in Firenze;
Visto il decreto Luogotenenziale 22 agosto 1918, n. 1315;
Visto l'art. 2 del R. decreto 29 luglio 1920, n. 1930;
Visto l'art. 66 del regolamento interno;

Rende noto:

E' aperto il concorso ad un posto gratuito in questo educatorio femminile.

Le aspiranti dovranno far pervenire a questa presidenza entro un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'istruzione:

a) la domanda in carta da bollo da L. 1.20;
b) il certificato di nascita da cui risulti che l'aspirante ha un'età non minore di sei nè maggiore di dodici anni, fatta eccezione per coloro che si trovino nelle condizioni previste dal decreto Luogotenenziale 22 agosto 1918, n. 1315;
c) il certificato di subita vaccinazione o rivaccinazione;
d) il certificato di sana costituzione fisica;
e) il certificato di cittadinanza italiana;
f) una dichiarazione della Giunta municipale sulla professione del padre ed eventualmente della madre, sul numero, sull'età e qualità delle altre persone che compongono la famiglia;
g) un certificato dell'agente delle tasse che attesti l'ammontare delle imposte pagate dai genitori dell'aspirante;
h) attestato degli studi fatti.

I documenti dovranno essere legalizzati ove occorra.

Nell'assegnazione del posto di cui sopra sarà data la preferenza:

1° Alle orfane dei militari caduti in guerra e di coloro che sono morti a causa della guerra;
2° Alle figlie di coloro che per ferite, malattie contratte in guerra ed a causa della guerra siano resi inabili a proficuo lavoro.

Saranno a carico della famiglia le spese di primo ingresso nell'istituto (corredo, libri, ecc.) ed annualmente le altre spese che, esclusa la retta, saranno necessarie al mentenimento dell'alunna nell'educatorio.

Firenze, 28 settembre 1923.

Il presidente: avv. Vieri Corazzini.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

È aperto il concorso per i seguenti posti di notaro vacanti:

SEDE dell'ufficio	Distretto notarile	N. dei posti vacanti	Orario di assistenza personale allo studio
Civita	Castrovillari	1	Mercoledì dalle ore 11 alle 17 ed il giovedì dalle ore 8 alle 13, giorni della 2ª e 4ª settimana di ogni mese.
Castrovillari	Castrovillari	1	Giovedì e domenica dalle ore 8 alle 13.

La domanda di ammissione al concorso, coi documenti giustificativi dei requisiti indicati nell'art. 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, deve presentarsi al procuratore del Re presso il Tribunale da cui dipende il distretto notarile dove il posto è da provvedere (articolo 10 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 modificato dal decreto-legge 29 aprile 1920, n. 544) entro il termine di 40 giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso sotto pena di decadenza.

Nella domanda l'aspirante dovrà, nel suo stesso interesse, indicare, specificando anche, ove occorra, i periodi distinti, i dati necessari per il computo della sua anzianità, in relazione alle disposizioni degli articoli 11 e 167 della legge notarile succitata, anzianità d'esame d'esercizio presunto ed effettivo del decreto-legge Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 579, e del R. decreto-legge 2 maggio 1920, n. 601 (servizio militare durante la guerra) e dell'art. 10 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente gli *invalidi* di guerra.

Alla domanda dovrà essere unito in doppio esemplare, in carta libera, l'elenco dei documenti presentati.

I documenti da presentarsi sono, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento notarile 10 settembre 1914, n. 1326, modificato come sopra

a) per i candidati notari:

1° estratto (copia integrale) dell'atto di nascita;
2° certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco della residenza;
3° certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, occorre eguale certificato rilasciato dal sindaco del Comune della residenza o delle residenze precedenti;
4° certificato generale del casellario;
5° certificato rilasciato dal segretario della R. procura presso il Tribunale, nella cui giurisdizione l'aspirante ha la residenza, e d'istruzione o di giudizio a carico dell'aspirante medesimo. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, anche per tale certificato si osserva quanto è prescritto dal n. 3 per il certificato di moralità;
6° diploma di laurea in giurisprudenza, ovvero un certificato del direttore della segreteria dell'Università presso cui fu conseguita o confermata la laurea;
7° certificato di iscrizione nel registro dei praticanti notari;
8° certificato della pratica notarile e, nei casi di pratica abbreviata, i documenti che la giustifichino;
9° certificato dell'esame d'idoneità ai notariato, dal quale risulti il numero complessivo dei voti ottenuti dall'aspirante;

b) per i notari in esercizio e per i coadiutori:

1° attestazione del presidente del Consiglio notarile, del distretto in cui il concorrente esercita, dalla quale risulti che l'aspirante è inscritto nel ruolo dei notari esercenti nel distretto stesso, con la indicazione della data di tale inscrizione. Se precedentemente il concorrente esercitò in altri distretti, deve produrre anche eguale attestazione dei presidenti dei rispettivi Consigli notarili;
2° tutti gli altri documenti richiesti per i candidati notari ed indicati ai precedenti nn. 3, 4, 5 e 9.

Coloro che già conseguirono altra nomina a notaro debbono presentare gli stessi documenti indicati alla lettera b) e al n. 2 della lettera a).

I concorrenti, oltre ai documenti suaccennati, possono produrre nel termine di legge, a prova del possesso degli altri titoli, di cui all'art. 11 della legge, tutti i documenti che credono necessari.

Per il servizio militare gli aspiranti dovranno produrre i documenti necessari a comprovarlo nella sua qualità e durata e preferibilmente copia dello stato di servizio.

I documenti debbono essere prodotti in originale od in copia autentica, esclusi gli equipollenti e le copie certificate conformi, di qualsiasi natura e legalizzati ai termini del R. decreto legge 19 novembre 1914, n. 1290.

I documenti indicati ai numeri 2, 3, 4 e 5 della lettera a) debbono avere data non anteriore a tre mesi a quella del presente numero della *Gazzetta ufficiale*.

Il concorrente, il quale prenda parte a più concorsi notarili deve per ogni posto fare domanda separata ed in ognuna di esse specificare l'ordine di preferenza delle sedi, anche se si tratti di concorsi pubblicati in tempi successivi, dandone immediatamente avviso al Ministero della giustizia.

Qualora egli non ottemperi a quest'ultima disposizione ed abbia già conseguita la nomina ad altra sede, il Ministero può non tener conto delle altre domande.

Se trattisi di concorsi pubblicati con lo stesso bando, per posti vacanti nel medesimo distretto, l'aspirante può limitarsi a documentare una sola delle domande, facendo nelle altre opportuno richiamo (art. 23 del regolamento notarile su citato).

Si riporta, qui appresso, per opportuna norma degli interessati, anche la disposizione dell'art. 14 del decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239, riprodotto integralmente coll'articolo 15 del Regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324.

Finchè il numero dei notari in esercizio nel distretto di ciascun Collegio notarile non sia ridotto a quello fissato nella tabella indicata nell'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, nei concorsi che saranno pubblicati per il conferimento dei posti notarili vacanti dovrà essere data la preferenza su ogni altro concorrente ai notari che già esercitano nel distretto, e a parità di condizioni, a quelli rimasti in esercizio nelle sedi ivi soppresse.

Si avverte da ultimo che la restituzione dei documenti e delle pubblicazioni sarà di regola fatta dopo la definizione del concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo dell'aspirante, e i documenti inviati separatamente dalla domanda di ammissione dovranno essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso per il quale sono presentati.

Dario Peruzzi, direttore — Tumino Raffaele, gerente

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.